



POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI

DA PARTE DEGLI STUDENTI

DEL POLITECNICO DI TORINO

DI ATTIVITA' CONNESSE

CON LA DIDATTICA ED I SERVIZI

RESI DALL'ATENEO

ART. 1

(Finalità e finanziamento)

Il Politecnico di Torino istituisce, secondo quanto disposto dalla Legge 390/91 (art. 13), forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Le collaborazioni, oltre a fornire il supporto alla didattica ed ai servizi abitualmente resi dall'Ateneo, saranno orientate a favorire la promozione, la sperimentazione e lo sviluppo di servizi ed attività didattiche a carattere innovativo.

Il presente Regolamento detta le norme generali e le procedure in materia di svolgimento di collaborazioni studentesche. Ad esso dovranno fare riferimento i singoli bandi di selezione.

Le collaborazioni sono finanziate dall'Ateneo su fondi derivanti dai contributi studenteschi, su altri fondi a ciò destinati provenienti da enti esterni pubblici o privati, ed eventualmente in base alle esigenze, sui fondi esercitazioni destinati ai Dipartimenti o ai Centri.

ART. 2

(Pubblicizzazione delle collaborazioni disponibili e modalità di accesso)

Il Politecnico stabilisce, con la pubblicazione di uno o più bandi nel corso dell'anno, il numero delle collaborazioni disponibili, la loro tipologia, i requisiti di volta in volta necessari per accedervi.

I bandi verranno pubblicati sul portale della didattica e ove possibile tramite affissione alle bacheche a disposizione del Servizio Gestione Didattica.

Di norma l'accesso alle collaborazioni avviene per concorso, secondo le modalità definite negli articoli che seguono; tuttavia, in limitate e eccezionali situazioni nelle quali lo svolgimento di particolari attività richieda speciali competenze o attitudini personali, il Politecnico, potrà provvedere, in deroga alle ordinarie procedure, con chiamate ad personam.

In particolare, viste le norme in materia di tutela dell'handicap (legge 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni) è prevista la costituzione di un "Albo degli studenti tutori". L'albo non costituisce graduatoria ed ha esclusivamente la funzione di raccogliere i nominativi degli studenti disponibili a svolgere le attività di tutorato a favore di studenti disabili; ad essi il Politecnico, per il tramite di una apposita "Commissione per il tutorato a favore degli studenti disabili", potrà rivolgersi sulla base del tipo e del numero delle richieste di supporto ricevute da parte di studenti disabili. Considerato che, come già detto, l'albo dei tutori non costituisce graduatoria, la Commissione potrà effettuare colloqui valutativi volti a verificare il possesso dei requisiti e delle competenze dichiarate dagli aspiranti tutori nella domanda e nel curriculum che essi presentano, nonché ad accertarne la reale sensibilità verso le problematiche dell'handicap e la propensione a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano. Solo nel caso in cui la Commissione ritenga più candidati idonei allo stesso modo a svolgere la collaborazione sarà utilizzato come criterio discriminante la valutazione del merito scolastico e della condizione economica dei candidati.

ART. 3

(Commissione part-time: compiti e composizione)

Tutti gli atti, le procedure e le decisioni connesse con la gestione e lo svolgimento delle collaborazioni da parte degli studenti sono, nei limiti delle norme vigenti e degli stanziamenti di

bilancio, di competenza della Commissione part-time e, in sede tecnica, del Servizio Gestione Didattica.

La Commissione part-time provvederà a verificare periodicamente presso le strutture dell'Ateneo, con le modalità meglio specificate al successivo art. 6, quali siano le richieste di assegnazione di studenti ed individuerà tra di esse quelle accoglibili, dando priorità alle richieste che meglio si conformano ai caratteri di innovatività espressi all'art. 1 e a quelle che meglio esprimono il quadro complessivo delle esigenze della struttura richiedente.

La Commissione part-time è composta da un delegato del Rettore, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione (o da un uguale numero di studenti da loro designati all'unanimità), da due dipendenti designati dal Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile dell'ufficio che, nel Servizio Gestione Didattica, gestisce le collaborazioni part-time.

La Commissione potrà avvalersi di competenze specifiche da essa stessa individuate.

ART. 4

(Requisiti generali per l'ammissione)

Le collaborazioni relative alla didattica sono riservate agli studenti appartenenti ai Corsi di Laurea Specialistica (LS), mentre alle collaborazioni relative ai servizi possono accedere, di norma, sia gli studenti appartenenti ai Corsi di Laurea (L) che quelli appartenenti alla Laurea Specialistica (LS).

Collaborazioni relative ai servizi:

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti appartenenti alla L in possesso dei seguenti requisiti:

- immatricolazione non anteriore a quattro anni (compreso quello cui il bando di concorso si riferisce);
- conseguimento, ad una data fissata nel bando, di un numero minimo di crediti (in prima applicazione 70);
- media complessiva non inferiore a 23/30;

Possono presentare domanda di partecipazione anche tutti gli studenti appartenenti alla LS, senza necessità di dimostrare il possesso di requisiti minimi, poiché si ritiene sufficiente il fatto che siano già in possesso della L.

Collaborazioni relative alla didattica:

Possono presentare domanda di partecipazione solo gli studenti appartenenti alla LS, senza necessità di dimostrare il possesso di requisiti minimi, poiché si ritiene sufficiente il fatto che siano già in possesso della L.

I bandi di concorso, siano essi relativi a collaborazioni inerenti la didattica o i servizi, preciseranno eventuali riserve a favore degli appartenenti alla L o alla LS, esami specifici che è necessario avere sostenuto o conoscenze richieste necessarie per svolgere proficuamente la collaborazione part-time.

In particolare, per collaborazioni legate alla didattica, potrà essere richiesta una "media specifica" non inferiore a 27/30 su alcuni esami (due come minimo o due all'interno di un gruppo più ampio) attinenti al settore per cui è bandito il concorso.

Potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi gli studenti che non abbiano ancora formalizzato l'iscrizione all'anno accademico cui i concorsi si riferiscono se la data di scadenza per la presentazione della domanda di concorso è anteriore alla data di scadenza per la formalizzazione dell'iscrizione all'anno accademico, tuttavia la posizione dovrà essere regolarizzata entro una data,

stabilita nel bando, prossima all'inizio dell'attività di collaborazione; tale data sostituisce per tutti i vincitori di borsa le scadenze indicate nella Guida dello studente-Manifesto degli studi.

Potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi anche gli studenti che si laureeranno entro il 31 dicembre e che prima di tale data, non potrebbero perfezionare l'iscrizione alla Laurea Specialistica; essi potranno anche accettare e svolgere la collaborazione, ma il pagamento avverrà solo previo perfezionamento dell'iscrizione.

In tutti gli altri casi, chi non risulterà iscritto all'anno accademico di riferimento sarà escluso dal concorso e, qualora avesse già svolto una collaborazione, non gli verranno pagate le ore eventualmente prestate.

Gli studenti potranno accedere alle collaborazioni nel limite delle 150 ore per anno accademico.

Le ore propedeutiche alla collaborazione eventualmente previste e svolte non rientrano nel conteggio.

ART. 5

(Entità della collaborazione e corrispettivo)

Il numero di ore totale per ogni collaborazione ed il compenso orario per tale attività sono indicati nel bando di concorso e sono fissati dalla Commissione part-time in relazione alle diverse tipologie di collaborazioni da attivare.

La Commissione inoltre definirà, nei casi in cui lo riterrà necessario al fine di garantire il buon esito della collaborazione, un numero di ore non retribuibili propedeutiche alla collaborazione, che gli studenti dovranno svolgere.

Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ART. 6

(Ripartizione delle collaborazioni tra le strutture)

Allo scopo di individuare le effettive necessità e disponibilità delle strutture verrà ad esse richiesta periodicamente, così come previsto dall'art. 3, la compilazione di un questionario nel quale dovrà essere indicato il numero delle collaborazioni che si ritengono necessarie per l'integrazione dell'attività didattica o di servizio delle strutture stesse.

In tale questionario le strutture che godono di autonomia finanziaria dovranno indicare il numero delle collaborazioni che sono disponibili a finanziare con fondi propri, segnalando altresì il nome del referente per conto della struttura per l'attività a tempo parziale.

La mancata o tardiva restituzione del questionario verrà interpretata come rinuncia all'utilizzo delle collaborazioni per il periodo al quale il questionario è riferito.

L'individuazione delle esigenze per tali collaborazioni relativamente alla Facoltà di Architettura sarà coordinata dal CISDA.

La ripartizione delle collaborazioni tra le Facoltà sarà effettuata prevalentemente in base al numero degli studenti ad esse iscritti.

ART. 7

(Procedure per l'attribuzione delle collaborazioni)

Per quanto riguarda le collaborazioni per il supporto didattico dovranno essere favoriti i Dipartimenti che sostengono maggiori oneri didattici (sia come numero di studenti che come attività di esercitazione) rispetto alla consistenza del personale docente.

.Sulla base dei parametri indicati dall' art. 8 e tenendo conto delle esigenze dei singoli settori, sarà predisposto dalla Commissione part-time il piano di attribuzione delle collaborazioni.

Per quanto riguarda le collaborazioni per il supporto didattico nella Facoltà di Architettura la proposta di ripartizione tra i Dipartimenti ed i Servizi sarà curata dal CISDA in base alle richieste ad esso pervenute e ai parametri sopra esposti.

ART. 8

(Criteri per l'attribuzione delle collaborazioni alla didattica)

I parametri di riferimento ai fini della ripartizione sono i seguenti:

- 1) onere didattico: è il numero derivante dal rapporto tra i millesimi della quota esercitazioni dell'anno precedente al bando di concorso e il numero di docenti e ricercatori del Dipartimento;
- 2) servizio didattico: rapporto tra il numero (tradotto in millesimi) di ore di esercitazioni svolte dal personale docente e dai ricercatori del Dipartimento e il numero di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- 3) rapporto numero docenti/numero studenti relativi alle materie per le quali è richiesto il supporto;
- 4) disponibilità da parte del Dipartimento ad autofinanziare collaborazioni.

ART. 9

(Modalità di presentazione delle domande)

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta e consegnata secondo le indicazioni contenute nel bando.

Il bando definirà di volta in volta il limite temporale per considerare validi gli esami ai fini della graduatoria, in relazione al periodo di presentazione delle domande.

Qualora il bando preveda la selezione di collaboratori per più settori, ogni studente potrà presentare domanda per due di essi. Le due domande saranno considerate tra di loro alternative e non potranno costituire indicazione di preferenza.

ART. 10

(Formazione delle graduatorie)

Dopo la presentazione delle domande il Servizio Gestione Didattica procederà ad un esame preliminare allo scopo di accertare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso da parte dei candidati; coloro che non fossero nelle condizioni richieste saranno esclusi.

Il Servizio Gestione Didattica provvederà a formare graduatorie per ogni concorso adottando la seguente procedura¹:

sarà determinato, per ciascuno studente un "punteggio", calcolato moltiplicando il numero di crediti di ciascun esame superato per il voto ottenuto, ciò considerando anche i risultati conseguiti durante gli studi per la L, limitatamente ai migliori 150 crediti; la somma dei prodotti sarà divisa per il numero degli anni a partire dalla prima immatricolazione (considerando anche la carriera sulla L)

Nei casi in cui il concorso relativo al settore prescelto dallo studente lo richieda, verrà conteggiato anche il punteggio (crediti per voto) dei due esami specifici, che lo studente si sarà premurato di segnalare all'atto della presentazione della domanda. Coloro che non avranno segnalato i due esami specifici all'atto della domanda, qualora il concorso prescelto lo richieda, verranno esclusi dalla graduatoria.

Per i concorsi di Ingegneria e di Architettura con selezione tramite punteggio esami specifici: la graduatoria sarà calcolata in base al solo punteggio generale. Accanto a questo, sarà indicato per ogni studente il punteggio dei due esami specifici, senza sommarlo al punteggio generale. L'ordine della graduatoria sarà quindi dato dal punteggio generale. Ciò, tuttavia, non escluderà l'obbligo dello studente di segnalare i due esami specifici nella domanda e la consegna del certificato esami superati al momento dell'assegnazione delle borse. Nella graduatoria finale comparirà il punteggio dei due esami specifici che, in sede di assegnazione delle borse, il Referente confronterà con il certificato esami superati per valutarne il peso effettivo. Con questo sistema di raffronto tra i due esami specifici e il certificato esami superati, si ritiene possibile una valutazione più equa degli studenti che, iscritti a corsi di studio i cui moduli hanno un valore in crediti inferiore ad altri corsi di studio, con il vecchio sistema non avrebbero potuto partecipare al concorso sullo stesso piano degli altri candidati.

A parità di punteggio prevarranno le condizioni di reddito più disagiate con riferimento alle fasce di reddito individuate ai fini dell'iscrizione; si terrà inoltre conto del beneficio di altre borse.

Le suddette graduatorie saranno trasmesse ai referenti designati dalle strutture, i quali individueranno gli assegnatari seguendo l'ordine delle graduatorie e valutando eventualmente attraverso un colloquio l'attitudine e il grado di qualificazione del candidato allo svolgimento dell'attività richiesta.

Le graduatorie verranno pubblicate sul portale della didattica.

ART. 11

(Pagamento delle collaborazioni)

Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell'attività prevista, previa autorizzazione del Referente e dopo che gli studenti avranno comunicato alla Segreteria Studenti Centrale le modalità di pagamento, consegnando contestualmente un breve questionario sull'attività svolta. Tale questionario è finalizzato al monitoraggio di cui al successivo art. 12.

ART. 12

(Valutazione dell'attività)

La Commissione part-time individuerà forme di valutazione delle attività di collaborazione anche attraverso il conferimento di specifici incarichi per la formazione di gruppi di audit finalizzati a monitorare le modalità di prestazione delle collaborazioni.

A tali gruppi parteciperanno, di norma, studenti ai quali l'incarico verrà conferito nella forma di collaborazione part-time.

ART. 13

(Armonizzazione delle norme del Regolamento)

Qualora si rendesse necessario provvedere ad armonizzare le norme del presente Regolamento con altre, interne od esterne, gerarchicamente superiori e di emanazione successiva, sarà compito della Commissione part-time provvedervi, dandone comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

(Norme transitorie)

Per le collaborazioni da svolgersi nell'a.a. 2003/2004 possono presentare domanda anche gli studenti del Politecnico di Torino che siano iscritti:

a) ad un corso di Diploma Universitario, ordinamento precedente il D.M. 509/99, purché immatricolati da non più di 4 anni. Essi possono accedere solo alle collaborazioni relative ai servizi resi dall'Ateneo se hanno conseguito 70 crediti con media complessiva non inferiore a 23/30.

d) ad un corso di Laurea ("Laurea quinquennale") ordinamento precedente il D.M. 509/99, purché immatricolati da non più di 7 anni. Essi possono partecipare alle collaborazioni dei servizi resi dall'Ateneo se hanno conseguito 70 crediti con media complessiva non inferiore a 23/30. Possono partecipare anche alle collaborazioni della didattica solo se si sono conseguiti 150 crediti al momento della presentazione della domanda. Per le collaborazioni ad attività legate alla didattica potrà essere richiesta anche una "media specifica" non inferiore a 27/30 su un gruppo di esami attinenti al settore prescelto, non inferiore a due, che verranno definiti dal docente responsabile.

Nel caso in cui si renda necessario, per verificare i requisiti generali di ammissione e per poter stilare le graduatorie si farà riferimento anche alla carriera pregressa dello studente.

¹ Considerato che:

- è necessario individuare parametri che consentano di inserire nella graduatorie anche gli studenti iscritti per la prima volta ("primo anno") alla LS, studenti che all'atto della formulazione delle graduatorie, con ogni probabilità non hanno ancora avuto alcuna occasione di sostenere appelli
- è necessario, relativamente ai concorsi che riguardano i servizi, individuare parametri che consentano di inserire nella medesima graduatoria studenti appartenenti ai Corsi di L e LS

è opportuno che, nella valutazione della carriera degli studenti iscritti alla LS si tenga conto anche dei risultati della carriera L.

Ulteriormente considerato che:

- il conteggiare per intero la carriera già terminata sul percorso di L potrebbe introdurre elementi di discriminazione, laddove si consideri che le Facoltà attribuiscono alla "tesi" finale valori in crediti assai disomogenei tra loro, così come inseriscono in maniera più o meno obbligatoria tirocini formativi che non danno allo studente il diritto ad una valutazione in trentesimi ma entrano a pieno titolo nella carriera talvolta per un numero significativo di crediti

è opportuno sia considerata e conteggiata per tutti gli studenti, siano essi iscritti alla Ls o alla L, solo una parte della carriera.